



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	Oricchio	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Marzia	De Falco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74843** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

1- CICALEASE Luigi Angelo Maria, nato ad Avellino il 23/4/1959 ed ivi residente alla via Salvatore Pescatori n. 37 (c.f.: CCLLNG59D23A509Q), rapp.to e difeso, giusta procura in calce alle deduzioni proposte ai sensi dell'art. 72 C.G.C., dall'Avv. Carmine Medici (p.e.c.: carmine.medici@pecavvocatinola.it) e con lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla via C. Poerio n. 53 (c/o Studio legale Ganguzza);

2- GIULIVO Italo, nato ad Avellino il 13/9/1960 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele II n. 54 (c.f.: GLVTLI60P13A509X), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Colacurcio (p.e.c.: avv.colacurciogiovanni@messaggipec.it) giusta mandato su foglio allegato alla memoria di costituzione, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Serino (AV) alla via Terminio n. 48;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 21 ottobre 2025;

VISTE le memorie di costituzione trasmesse alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalle Difese dei convenuti;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 10 marzo 2026, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Raffaella Miranda e gli Avvocati Carmine Medici e Giovanni Colacurcio;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 21/10/2025 la Procura Regionale conveniva in giudizio i signori CICALÈSE Luigi Angelo Maria [Dirigente pro tempore del Settore 04 "Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" dell'A.G.C. (Area Generale di Coordinamento) 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" della Regione Campania, dal febbraio 2008 al dicembre 2012] e GIULIVO Italo [Dirigente pro tempore del Settore 04 "Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" dell'A.G.C. (Area Generale di Coordinamento) 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" della Regione Campania, da novembre 2007 a febbraio 2008 e da gennaio 2013 ad ottobre 2013 nonché coordinatore dell'AGC 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" della Regione Campania, da ottobre 2007 ad ottobre 2013], per sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Campania, dell'importo complessivo di € 63.930,65, da

ripartirsi nella misura del 50% ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora e spese di giustizia. La domanda risarcitoria riguarda il danno patrimoniale che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato provocato dai convenuti con condotte omissive, connotate da dolo eventuale e in mero subordine da colpa grave, poste in essere nei rispettivi ruoli ricoperti all'epoca dei fatti, consistite nella mancata attuazione della procedura amministrativa propedeutica per l'adozione del decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti ing. Massimo SERGIO e arch. Maria Gabriella ALFANO in relazione all'incarico, ricevuto con decreto dirigenziale G.R.C. (Giunta Regionale della Campania) - A.G.C. 15 "Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione" n. 25 del 5/4/2005, di progettisti dello studio di fattibilità del collegamento stradale tra A3 (SA-RC) e SS 18 Var. per valorizzare l'Area Cilento Vallo di Diano e per il miglioramento dell'accessibilità da/verso l'area costiera e le zone interne.

Nell'atto di citazione si dà ampio conto dell'attività istruttoria eseguita e si offre dettagliata ricostruzione fattuale della vicenda, caratterizzata dall'ingiustificato omesso pagamento dei predetti compensi, addebitato agli odierni convenuti, da cui sono originati giudizi civili esitati nella condanna della Regione Campania a corrispondere i compensi in parola, con liquidazione e pagamento avvenuti il 2/2/2021 per l'arch. Alfano nel complessivo importo di € 68.631,52 e il 9/3/2021 per l'ing. Sergio nel complessivo importo di € 80.899,13, per un totale di € 149.530,65, a valle di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio avvenuto con delibera di G.R.C. n. 97 del 9/3/2021, trasmessa all'Ufficio della Procura erariale in ottemperanza all'obbligo normativo previsto dall'art. 23, comma 5, l. n. 289/2002.

Il danno di cui nella presente sede viene richiesto il risarcimento, è quantificato in € 63.930,65, quale differenza tra l'importo complessivamente corrisposto ai due progettisti (€ 149.530,65, come detto) e quanto essi avevano dichiarato, per il tramite dei loro legali, di essere disposti ad accettare (€ 43.700,00 l'arch. Alfano ed € 41.900,00 l'ing. Sergio, per un totale di € 85.600,00) in sede conciliativa, ovvero attraverso interlocuzione con il R.U.P. ing. Giuseppe Topa (Dirigente del Settore Genio Civile di Napoli), descritta dall'attore pubblico come ben nota nei suoi vari passaggi a CICALEASE e GIULIVO, senza però che tale accordo stragiudiziale venisse seguito da appositi provvedimenti di liquidazione -rientranti, secondo la prospettazione attorea, nelle competenze degli odierni convenuti- con conseguente attivazione da parte dei predetti progettisti, di apposito procedimento in sede giurisdizionale mediante notifica di decreto ingiuntivo all'ente regionale. Secondo l'attore pubblico, vanno addebitate ai convenuti le omissioni cui è infine conseguita la formazione di debito fuori bilancio e cioè maggiore esborso per la Regione Campania; in particolare, sarebbe da ascrivere ai soggetti evocati in giudizio la mancata liquidazione della spesa dei compensi spettanti ai componenti del gruppo progettisti, che secondo il decreto dirigenziale G.R.C. n. 25/2005 avrebbe avuto luogo con successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, a stati di avanzamento lavori, previa presentazione di regolari richieste di liquidazione da parte del gruppo dei tecnici incaricati, vidimate dal R.U.P. attestante la regolare esecuzione dell'incarico conferito. Tale comportamento omissivo è stato descritto nell'atto di citazione, come connotato da dolo eventuale, nel senso dell'accettazione del rischio di causazione del danno patrimoniale alle casse

regionali a seguito dei tenuti comportamenti antiggiuridici o, in via del tutto gradata, da colpa grave, per le rilevanti e palesi deviazioni dalle regole amministrative con violazione di elementari principi relativi al normale e regolare svolgimento del procedimento amministrativo, stanti anche le osservazioni svolte in proposito dal giudice civile nei provvedimenti resi nell'ambito della vicenda oggetto di causa, che ad avviso del requirente contribuiscono ad irrobustire il libello accusatorio, secondo cui CICALÉSE e GIULIVO hanno ommesso di compiere gli adempimenti di loro competenza, pur nella consapevolezza della sussistenza del credito in capo ai tecnici, così da impedire, dolosamente o colposamente, la chiusura di una procedura apertasi con il D.G. 25/2005 che avrebbe dovuto concludersi con l'adozione dei provvedimenti di liquidazione.

L'atto introduttivo del giudizio si sofferma, infine, sulla confutazione delle deduzioni presentate dai convenuti nella fase pre-processuale, che ricomprende considerazioni sulla tempestività dell'azione intrapresa nonché sulle ragioni dell'archiviazione della posizione di altro soggetto di cui in sede di invito a dedurre era stata ipotizzata la responsabilità.

Entrambi i soggetti convenuti si sono costituiti in giudizio, CICALÉSE Luigi Angelo Maria con il patrocinio dell'Avv. Carmine Medici e GIULIVO Italo con l'assistenza dell'Avv. Giovanni Colacurcio.

CICALÉSE ha chiesto il rigetto nel merito della domanda attorea, sul presupposto che l'ing. Sergio e l'arch. Alfano non avevano in realtà maturato il diritto al compenso stabilito, stanti le disposizioni dell'art. 18 l. 109/1994, poiché lo studio di fattibilità avente ad oggetto il collegamento stradale tra l'autostrada A3 (SA-RC) e la SS18 Var. per la valorizzazione dell'area Cilen-

to Vallo di Diano, da loro redatto, non era stato seguito da alcuna attività di progettazione, né dall'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori. A sostegno di tale assunto, la Difesa del CICALSE ha altresì richiamato disposizioni del Regolamento di attuazione della l. 109/1994 e del Regolamento di ripartizione del fondo di cui all'art. 18 c. 1 l. 109/1994 approvato dalla Regione Campania con delibera di G.R. n. 100/2001; premesso che *“nessuna disposizione regolamentare consente la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109 del 1994, in favore dei soggetti incaricati dello studio di fattibilità di cui all'art. 4 della legge n. 144 del 1999”*, CICALSE ha evidenziato che lo stesso D.G. n. 25/2005 richiamato dalla Procura erariale, prevedeva che *“la liquidazione degli incentivi sarebbe avvenuta «con successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, a stati di avanzamento lavori», che [...] presupponevano l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori, mentre, nella specie, neanche si era giunti alla fase della progettazione”*. Contestando poi che documentazione riguardante il giudizio sia stata prodotta dallo stesso ing. Massimo Sergio ai militari GdF incaricati delle indagini, CICALSE ha evidenziato che dagli atti risulta come la *“<bozza> del decreto di liquidazione non sia stata mai messa <in procedura per il relativo pagamento>, e che, in ogni, l'ing. Cicalse non ne abbia mai avuto conoscenza”*. Il convenuto ha poi rilevato la *“latitanza”* difensiva della Regione Campania nei procedimenti contenziosi attivati da Sergio e Alfano in sede giurisdizionale ordinaria, dei cui sviluppi egli certamente non ha avuto alcuna contezza e nei quali non è in alcun modo intervenuto, essendogli stato così precluso di *“influire sulle scelte gestionali e difensive che hanno condotto all'esito negativo del giudizio di appello ed al successivo consolida-*

mento dei titoli giudiziali che hanno poi condotto all'intrapresa azione di danno erariale". Ancor più chiaramente sul punto, la Difesa del CICALESE ha rappresentato che *"dall'omesso compimento di attività processuali necessarie per la salvaguardia delle ragioni dell'amministrazione regionale è derivato il consolidamento dei titoli giudiziali [...] che hanno obbligato la Regione Campania a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. a), della legge n. 118 del 2011, e ad adottare i conseguenti atti di liquidazione e pagamento delle somme all'ing. Sergio ed all'arch. Alfano".*

GIULIVO ha rilevato l'infondatezza della contestazione rivoltagli quale Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici -Opere Pubbliche- Attuazione – Espropriazione, stanti l'assenza di oneri ricadenti su di lui in virtù di tale ruolo, nell'ambito delle procedure di liquidazione di compensi cui si riferisce la pretesa risarcitoria del requirente, per quanto desumibile dalle disposizioni di riferimento nonché dalla documentazione in atti, le cui risultanze, in particolare, dimostrano che alcun provvedimento di liquidazione egli avrebbe potuto convalidare visto che nulla gli è mai stato effettivamente sottoposto a tale scopo. Il convenuto ha altresì posto in risalto l'infondatezza delle contestazioni che gli sono state mosse quale Dirigente pro tempore del Settore 04 "Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione", poiché nei periodi in cui egli ha ricoperto tale incarico non vi sono stati incontri intesi a definire la somma da pagare ai progettisti né sono pervenute richieste, stragiudiziali o giudiziali, rivolte a tale scopo; in sintesi, GIULIVO ha rilevato che *"nei mesi da novembre 2007 a febbraio 2008 in cui il Dott. Giulivo è stato Dirigente ad interim del Settore, i RUP Ing. Topa e Ing. Battiloro nulla caricavano sul programma in uso alla Regione [...], l'ing. Sergio e*

l'Arch Alfano nulla chiedevano ed i vincoli di Bilancio non consentivano, in ogni caso, il pagamento". D'altra parte, quando egli riprendeva *ad interim* l'incarico in parola nel periodo gennaio – ottobre 2013, era già intervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6372/2012 che in accoglimento dell'opposizione della Regione Campania al decreto ingiuntivo dell'ing. Sergio, aveva revocato il decreto stesso. Anche GIULIVO, come CICALESSE, ha posto in risalto la mancanza dei presupposti, per quanto stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari, per procedere al richiesto pagamento dei compensi e l'addebitabilità dell'esborso ad essi correlato, oggetto dell'odierna domanda risarcitoria, alla inefficiente ed inefficace strategia difensiva seguita -o meglio, omessa- dalla Regione Campania nella gestione dei procedimenti contenziosi che ne sono scaturiti in sede giurisdizionale ordinaria. Contestando altresì la determinazione della somma da risarcire e in particolare di quella a lui addebitata dalla Procura erariale, GIULIVO ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione in applicazione dei principi contenuti nella novella legislativa n. 1/2026, cui ha fatto riferimento anche per chiedere in ogni caso la riduzione dell'addebito.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha integralmente confermato la domanda avanzata nell'atto di citazione, osservando altresì che la spettanza dei compensi ai due tecnici, contestata da entrambi i convenuti, intanto non è rivedibile nella presente sede in quanto già acclarata in sede giurisdizionale ordinaria, inoltre non è mai stata contestata dai medesimi convenuti all'epoca dei fatti. Il PM ha confermato la connotazione soggettiva del contestato illecito, in termini di dolo eventuale, sottolineando comunque, sul

punto, che la sussistenza della colpa grave è resa agevolmente rilevabile secondo il paradigma delineato dalla novella legislativa n. 1/2026. Il PM ha aggiunto che la strategia difensiva seguita dalla Regione Campania nella duplice vicenda oggetto di causa, ritenuta inefficiente dai soggetti evocati in giudizio, non ha comunque efficacia interruttiva del rilevato nesso eziologico. Contestando brevemente le ulteriori deduzioni di merito di CICALÉSE e GIULIVO e confermando integralmente l'atto di citazione, il PM ha evidenziato la tempestività dell'azione erariale anche in applicazione della modifica legislativa del 2026, che non contiene sostanziali innovazioni sul punto, bensì conferma orientamenti giurisprudenziali contabili consolidati, come da pronunce delle SS.RR. del 2007 e del 2011. Conclusivamente il PM ha rappresentato che l'adesione alla tesi della Procura, di sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, chiaramente impedirebbe, la riduzione al 30% dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno erariale, mentre nel caso di individuazione della sola colpa grave la riduzione in parola dovrebbe applicarsi non all'importo complessivo, oggetto della ridetta domanda risarcitoria, ma a quello reputato singolarmente addebitabile ai soggetti responsabili.

Gli Avvocati Carmine Medici e Giovanni Colacurcio hanno sinteticamente richiamato le rispettive deduzioni difensive, sopra ampiamente compendiate, confermandone le conclusioni.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsa-

bilità di CICALESSE Luigi Angelo Maria [Dirigente pro tempore del Settore 04 “Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” dell’A.G.C. (Area Generale di Coordinamento) 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” della Regione Campania, dal febbraio 2008 al dicembre 2012] e GIULIVO Italo [Dirigente pro tempore del Settore 04 “Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” dell’A.G.C. (Area Generale di Coordinamento) 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” della Regione Campania, da novembre 2007 a febbraio 2008 e da gennaio 2013 ad ottobre 2013 nonché coordinatore dell’AGC 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” della Regione Campania, da ottobre 2007 ad ottobre 2013], per il danno patrimoniale, provocato alla Regione Campania, dell’importo complessivo di € 63.930,65, derivato -secondo la prospettazione attorea- da condotte omissive dei convenuti, connotate da dolo eventuale e in mero subordine da colpa grave, consistite nella mancata attuazione della procedura amministrativa propedeutica per l’adozione del decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti ing. Massimo SERGIO e arch. Maria Gabriella ALFANO in relazione all’incarico, ricevuto con decreto dirigenziale G.R.C. (Giunta Regionale della Campania) - A.G.C. 15 “Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione” n. 25 del 5/4/2005, di progettisti dello studio di fattibilità del collegamento stradale tra A3 (SARCA) e SS 18 Var. per valorizzare l’Area Cilento Vallo di Diano e per il miglioramento dell’accessibilità da/verso l’area costiera e le zone interne.

B. Il Collegio deve farsi carico, in via preliminare di merito, dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa di GIULIVO Italo, motivata unicamente sulla base di un generico richiamo alle disposizioni contenute nella novella

legislativa n. 1/2026.

L'art. 1, comma 2, l. n. 1/2026 è così formulato: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”*.

Non ricorrendo nel caso di specie l'occultamento doloso del danno, deve farsi riferimento al primo periodo della disposizione sopra riportata, la quale ha svincolato, rispetto alla precedente formulazione (art. 1, comma 2, l. n. 20/1994), il verificarsi dell'evento dannoso dal momento in cui l'amministrazione danneggiata o la Corte dei conti ne siano venuti a conoscenza.

Ebbene, nella fattispecie al vaglio del Collegio la modifica legislativa in parola non incide sui consolidati approdi della giurisprudenza contabile, trattandosi di un illecito *stricto sensu* di danno, con riferimento al quale il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale dev'essere individuato nel *tempus* dell'erogazione delle somme contestate a titolo di detrimento erariale. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte dei conti *“il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'eventus damni -quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico- e si abilita il Requirente all'esercizio dell'actio damni. La giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent.*

n. 173 del 2024), non diversamente da quella di legittimità (S.U. Cass. n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita delle somme. Anche in sede nomofilattica, si è affermato che <di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità id est il pagamento concretante la diminutio patrimonii> (SS.RR. n. 14/2011/QM)” (sent. n. 37/2025, Sez. III d’Appello).

La nuova formulazione normativa, la cui applicazione viene invocata dalla Difesa di Italo GIULIVO, non determina alcuna variazione del surriportato orientamento giurisprudenziale contabile, non ponendosi nella fattispecie concreta alcun problema di individuazione del momento di conoscenza dell'illecito esborso da parte dell'amministrazione regionale, o meglio coincidendo tale momento di conoscenza soggettiva con quello dell'oggettiva esteriorizzazione del rilevato nocumento patrimoniale, ovvero con il pagamento dei compensi ai due progettisti per effetto dell'atto deliberativo regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Orbene, tale pagamento è avvenuto il 2/2/2021 per l'arch. Alfano (nel complessivo importo di € 68.631,52) e il 9/3/2021 per l'ing. Sergio (nel complessivo importo di € 80.899,13), nel mentre risulta agli atti che l'invito a dedurre, primo atto interruttivo della prescrizione, risulta notificato per il tramite dell'ufficiale giudiziario, in data 14/7/2025 per CICALESE e in data 18/7/2025 per GIULIVO; dal che discende la tempestività dell'intrapresa azione erariale.

C. Ritenuta non impediente la preliminare eccezione di prescrizione, al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

D. Con riferimento all'elemento oggettivo del prospettato illecito amministrativo-contabile, la valutazione della relativa sussistenza richiede l'accurato esame degli atti di causa, del resto già svolto nell'atto introduttivo del giudizio.

La Procura erariale ha avuto notizia della vicenda oggetto di causa, per effetto della ricezione in data 12/3/2021, della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 97 del 9/3/2021 di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; la trasmissione è avvenuta in ottemperanza all'obbligo normativo previsto dall'art. 23, comma 5, l. n. 289/2002. La delibera in parola riguardava tredici procedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, dell'importo complessivo di € 293.746,10, per cui successivamente, in data 6/12/2021, l'Ufficio di Procura ha provveduto a stralciare, aprendo apposito e distinto fascicolo, il debito correlato al pagamento di compensi in favore dei professionisti arch. Alfano e ing. Sergio a seguito di provvedimenti giurisdizionali, in riferimento al quale ha svolto approfondita attività istruttoria,

consistita in acquisizioni documentali presso la stessa Regione Campania in parte eseguite mediante delega d'indagine alla GdF, che ha consentito la ricostruzione fattuale della predetta vicenda, di seguito descritta.

Con decreto dirigenziale G.R.C. (Giunta Regionale della Campania) - A.G.C.

15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione n. 25 del 5/4/2005, avente ad oggetto "Studio di fattibilità collegamento stradale tra A3 (SA-RC) e SS 18 Var. per valorizzare Area Cilento Vallo di Diano e miglioramento accessibilità da/verso l'area costiera e zone interne. Nomina gruppo progettisti" l'ing. Massimo SERGIO e l'arch. Maria Gabriella ALFANO, su proposta del R.U.P. ing. Giuseppe TOPA, venivano nominati componenti del gruppo progettisti, unitamente ad altri soggetti, per la progettazione definitiva del predetto studio di fattibilità; il compenso spettante al gruppo incaricato -secondo il provvedimento di nomina sopra indicato- avrebbe dovuto essere liquidato avendo come riferimento quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di G.R.C. n. 100 del 12/1/2001, che fissa al 2% massimo l'incentivo di cui all'art. 18 L. n. 109/1994 e al decreto del Ministero della Giustizia 4/4/2001, per una spesa di € 619.748,28, la cui liquidazione avrebbe dovuto avvenire con successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, a stato avanzamento lavori, previa presentazione di regolari richieste di liquidazione da parte del gruppo dei tecnici incaricati, con vidimazione del R.U.P. attestante la regolare esecuzione dell'incarico conferito.

Successivamente, la Direzione Lavori Pubblici della Regione Campania, a seguito di una ricognizione sullo stato di attuazione degli studi e/o progetti che aveva in essere, accertava che il menzionato studio di fattibilità risulta-

va concluso e che bisognava, pertanto, provvedere alla liquidazione delle spese sostenute (cfr. verbale di riunione del 19 luglio 2007 allegato A al decreto dirigenziale n. 144 del 1/8/2007). Preso atto di quanto attestato con il citato decreto dirigenziale n. 144/2007, il R.U.P. ing. G. Topa, con nota n. 2007.1007659 del 27/11/2007 indirizzata al Settore OO.PP. e -per conoscenza- al Coordinatore dell'Area Generale LL.PP., chiedeva la predisposizione degli atti per la liquidazione dei compensi spettanti ai partecipanti alla redazione dello studio, per l'importo complessivo di € 255.255,00, indicando il corrispettivo da erogare ad ognuno di loro e i dati necessari per l'emissione dei relativi decreti di pagamento; i compensi spettanti all'arch. Maria Gabriella ALFANO e all'ing. Massimo SERGIO venivano indicati, rispettivamente, negli importi di € 61.261,20 e di € 58.708,65.

A seguito della mancata corresponsione di quanto dovuto, il gruppo progettisti (composto tra gli altri dall'arch. Maria Gabriella ALFANO e dall'ing. Massimo SERGIO) richiedeva, con lettera raccomandata del 15/7/2008 indirizzata a vari uffici della Regione Campania, tra cui la Giunta Regionale e la Direzione Generale Lavori Pubblici, il pagamento dei compensi, rappresentando, altresì, che qualora non fosse stato dato riscontro a quanto richiesto, entro quindici giorni sarebbero state intraprese apposite azioni legali per il riconoscimento del loro diritto ai compensi in parola. A ciò seguiva, in data 19/11/2008, "Atto Stragiudiziale di Diffida" diretto alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, e all'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici della Regione Campania, inviato in nome e per conto del gruppo progettisti dall'Avv. Massimo PAGLIARA, con invito all'ente regionale a provvedere all'immediata liquidazione dei compensi a costoro spettanti,

per gli importi indicati, con l'avvertenza che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del citato atto, si sarebbe agito nelle competenti sedi giurisdizionali.

In data 24/11/2008, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, ing. Luigi Angelo Maria CICALESSE, e il Coordinatore dell'AGC 15, dott. Italo GIULIVO, della Regione Campania, inviavano la nota n. 2008.0523764 all'Assessore Regionale LL.PP, in risposta a un'interrogazione a risposta immediata presentata dal Consigliere Regionale Francesco BRUSCO, con la quale comunicavano, tra l'altro, che lo studio di fattibilità si era concluso e che il compenso spettante al gruppo progettisti da liquidare ammontava ad € 255.255,00.

Il 15/12/2008, con nota n. 2008.1044011 l'ing. Luigi Angelo Maria CICALESSE, Dirigente del Settore Opere Pubbliche - Direzione Lavori Pubblici - della Regione Campania, chiedeva al R.U.P. ing. Giuseppe TOPA di fargli pervenire l'importo totale delle competenze professionali spettanti, *“così come concordato in sede di riunione, suddiviso, inoltre, in relazione ai compiti espletati, tra il personale che ha partecipato alla redazione dello studio di fattibilità in parola”*.

In data 7/1/2009 i componenti del gruppo progettisti comunicavano per il tramite del loro legale, facendo seguito ad un colloquio avuto con il R.U.P, ing. Giuseppe TOPA, avente ad oggetto la determinazione delle somme spettanti:

la volontà di aderire alla determinazione (al ribasso) dei compensi per cui all'Ing. Massimo SERGIO sarebbe spettato un importo di € 44.008,36 mentre all'arch. Maria Gabriella ALFANO la somma pari ad € 45.921,77; che l'assenso in argomento, *“prestato ai soli fini conciliativi”*, aveva

un'efficacia di trenta giorni dalla sua formale comunicazione; che entro tale termine avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento definitivo di liquidazione poiché in caso contrario, si sarebbe proceduto per le maggiori somme effettivamente spettanti.

A ciò seguivano nota del 26/1/2009 dell'ing. CICALESE diretta all'ing. Topa e nota di riscontro di quest'ultimo dell'11/02/2009, riguardanti l'argomento, con comunicazione dell'ing. Topa del consenso delle parti ad accettare il compenso anche in base alle nuove determinazioni.

Visto il perdurare del mancato pagamento da parte della Regione, l'ing. Sergio e l'arch. Alfano promuovevano ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Napoli.

Al ricorso dell'ing. Sergio seguiva il decreto ingiuntivo n. 3591/2010, per il pagamento a favore del ricorrente, da parte della Regione Campania, della somma di € 58.708,65, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e al pagamento delle spese del procedimento, per un importo di € 1.290,00, oltre le spese successive; il ricorso in opposizione della Regione Campania veniva accolto dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro con sentenza n. 6372/2012, che pertanto revocava il decreto ingiuntivo inizialmente emesso. Tuttavia, l'impugnazione di tale decisione da parte dell'ing. Sergio si concludeva in suo favore (sentenza C.A. di Napoli – Sezione Controversie di Lavoro, Previdenza e Assistenza n. 7149/2018).

La Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 97 del 9/3/2021, nel prendere atto di quanto comunicato con la scheda di rivelazione di partita debitoria n. 1_91_2021 inerente al creditore ing. Massimo Sergio, stabiliva che il debito da iscrivere a bilancio, nei vari capitoli di competenza, deri-

vante dalla predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, unitamente ai relativi oneri, ammontava ad € 98.478,18 complessivi. La Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, tesoriere della Regione Campania, provvedeva in data 9/3/2021, eseguendo l'ordinanza di assegnazione N. R.G.E. 12279/2020 del 3/3/2021 del Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, all'erogazione di € 78.506,22 a favore dell'ing. Massimo Sergio, di € 2.352,91 all'Avv. Massimo Pagliara e di € 40,00 alla stessa Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Al ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di Napoli dall'arch. Maria Gabriella Alfano, seguiva l'emissione nei confronti della Regione Campania del decreto ingiuntivo n. 4067/2019, per il pagamento a favore della ricorrente della somma di € 61.261,20, oltre interessi legali a decorrere dal 12/12/2018 al saldo, nonché delle spese del procedimento che liquidava in € 406,50 per esborsi, oltre ad € 1.750,00 per compensi professionali, unitamente al rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge. Con nota n. 2019.0367056 dell'11/6/2019 l'Avvocatura Regionale della Regione Campania trasmetteva il predetto decreto ingiuntivo alla Direzione Generale Lavori Pubblici e la Protezione Civile, chiedendo, nel contempo, una relazione dettagliata sui fatti in causa, al fine di un'eventuale opposizione. Preso atto del mancato riscontro, comunicava di aver predisposto il decreto di presa d'atto, invitando la Direzione Generale Lavori Pubblici e la Protezione Civile a provvedere, con immediatezza, al pagamento delle somme di cui in condanna, onde evitare aggravii di spesa a carico dell'Amministrazione (note nn. 2019.0474626 del 29/7/2019 e 2020.0006504 del 7/1/2020).

La Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 97 del 9/3/2021, nel prendere atto di quanto comunicato con la scheda di rivelazione di parti-

ta debitoria n. 2_91_2021 inerente al creditore arch. Maria Gabriella ALFANO, stabiliva che il debito da iscrivere a bilancio, nei vari capitoli di competenza, derivante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a favore del medesimo creditore, unitamente ai relativi oneri, ammontava ad € 86.363,23 complessivi. La Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, tesoriere della Regione Campania, provvedeva in data 2/2/2021, eseguendo l'ordinanza di assegnazione emessa in data 26/1/2021 dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sezione Esecuzione Mobiliari di Napoli nell'ambito del procedimento n. 8848/2020 RG Esec. P/T, all'erogazione di € 68.611,52 a favore dell'arch. Maria Gabriella ALFANO [di cui € 64.769,63 a soddisfazione totale del credito ed € 3.841,89, a rifusione totale delle spese di procedura (compensi professionali, IVA CPA e spese generali)] e di € 20,00 alla stessa Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Così ricostruita la vicenda sottostante il debito riconosciuto a favore dell'ing. Sergio e dell'arch. Alfano, ne deriva che in relazione ai due d.f.b. oggetto di causa e per i consequenziali pagamenti, la Regione Campania ha erogato un totale di € 149.530,65, di cui € 80.899,13 per la prestazione dell'ing. Sergio ed € 68.631,52 per l'attività eseguita dall'arch. Alfano. Con indicazione che ad avviso del Collegio merita adesione, l'Ufficio di Procura ha quantificato il pregiudizio economico ingiustamente subito dall'ente regionale, in € 63.930,65, quale differenza tra quanto effettivamente speso (€ 149.530,65, come si diceva) e quanto si sarebbe potuto pagare dando seguito all'accordo conciliativo intercorso con i tecnici nel gennaio/febbraio 2009, all'esito del quale i progettisti manifestavano la volontà di accettare un pagamento di € 43.700,00 per l'arch. Alfano e di € 41.900,00 per l'ing. Sergio,

per un totale di € 85.600,00, del che il R.U.P. ing. Topa dava comunicazione con nota n. 62347 del 26/1/2009. Accordo conciliativo, quest'ultimo, ancor più vantaggioso per l'ente regionale rispetto a quello prospettato con nota datata 7/1/2009 (acquisita dalla Regione in data 19/1/2009) per il tramite del loro legale dai componenti del gruppo progettisti, tra cui l'ing. Sergio e l'arch. Alfano, in cui essi esprimevano la volontà di aderire alla determinazione (al ribasso) dei compensi, per cui all'Ing. Massimo Sergio sarebbe spettato un importo di € 44.008,36 mentre all'arch. Maria Gabriella Alfano la somma pari ad € 45.921,77. Chiaramente, però, a causa del perdurare del mancato pagamento da parte della Regione, i due progettisti presentarono poi ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale ordinario di Napoli, per la condanna della Regione al soddisfo delle loro pretese.

E. Rilevata nelle fattispecie concreta in esame, la sussistenza dell'elemento oggettivo del danno pubblico come sopra descritto e quantificato, il Collegio ritiene di dover senz'altro riscontrare, altresì, il rapporto di servizio che lega i dirigenti regionali CICALESE e GIULIVO, odierni convenuti, alla Regione Campania

Anche in punto di nesso eziologico, la pretesa attorea, basata su di un capillare esame degli atti di causa, è da ritenere fondata, per quanto emerge dagli atti di causa.

Va premesso che il decreto dirigenziale G.R.C. n. 25 del 5/4/2005 disponeva che la liquidazione della spesa per i compensi spettanti ai componenti del gruppo progettisti avrebbe avuto luogo con successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, a stati di avanzamento lavori, previa presentazione di regolari richieste di liquidazione da parte del gruppo dei

tecnici incaricati, vidimate dal R.U.P. attestante la regolare esecuzione dell'incarico conferito. Più in dettaglio, con tale provvedimento si stabiliva che il compenso spettante al gruppo incaricato dovesse essere liquidato con riferimento all'art. 10, comma 1 lettera d) e comma 2 lettera a), nonché all'art. 13 comma 1 lettera b) del regolamento approvato con D.G.R.C. n. 100 del 12/1/2001 recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i.

Con il verbale di riunione dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Opere Pubbliche - del 19/7/2007, costituente l'allegato A del Decreto Dirigenziale n. 144 del 1/8/2007, si prendeva atto, tra l'altro, della conclusione del procedimento dello studio di fattibilità in argomento e il Dirigente pro tempore del Settore Opere Pubbliche della Regione Campania, dott. Italo Abate, si riservava, per la chiusura del procedimento, di emettere i relativi provvedimenti di liquidazione delle spese sostenute. Più in dettaglio, con tale decreto si esponeva, con specifico riferimento allo "Studio di fattibilità collegamento stradale tra A3 (SA-RC) e SS 18 var. per valorizzazione area Cilento – Vallo di Diano e miglioramento accessibilità da/verso l'Area Costiera delle zone interne" -che qui rileva- che lo stato di attuazione dello stesso a quella data, era "*completato da liquidare*". Successivamente il R.U.P., ing. Giuseppe TOPA, con la nota n. 2007.1007659 datata 27/11/2007, comunicava al Settore Opere Pubbliche e al Coordinatore dell'Area Generale Lavori Pubblici della Regione Campania (della quale era già Coordinatore GIULIVO Italo), tra l'altro che per l'avvenuto completamento del menzionato studio di fattibilità occorreva procedere alla liquidazione del compenso spettante ai partecipanti alla redazione dello stesso,

per l'importo complessivo di € 255.255,00 da ripartirsi tra i diversi componenti; nella medesima nota venivano indicati le somme e i dati necessari per la liquidazione delle stesse spettanti a ciascun progettista, ai fini dell'emissione del decreto di pagamento.

In data 24/11/2008, con la nota n. 2008.0523764, a firma dell'ing. Luigi Angelo Maria CICALESSE, quale dirigente del settore OO.PP., e del Coordinatore, dott. Italo GIULIVO, si comunicava all'Assessore Regionale LL.PP., a riscontro di apposita interrogazione di quest'ultimo, la conclusione dello studio di fattibilità in argomento con la presa d'atto effettuata con decreto dirigenziale 144 del 1/8/2007, dianozi menzionato, nonché l'importo del compenso ancora da liquidare al gruppo di lavoro, pari ad € 255.255,00.

Eppure, inspiegabilmente, con nota n. 2008.1044011 del 15/12/2008 del dirigente del Settore Opere Pubbliche ing. Luigi Angelo Maria CICALESSE, questi, con riferimento allo *“Studio di fattibilità collegamento stradale tra A3 (SARCA) e S.S. 18 – Liquidazione competenze professionali”*, si invitava il R.U.P. ing. Giuseppe TOPA, *“con riferimento all'incontro del 03/12 c.a. [...] a voler far pervenire [...] l'importo totale delle competenze professionali spettanti, così come concordato in sede di riunione, suddiviso, inoltre, in relazione ai compiti espletati, tra il personale che ha partecipato alla redazione dello studio di fattibilità in parola”*.

Come molto chiaramente osservato dalla Corte d'Appello di Napoli – Sezione Controversie di Lavoro, Previdenza e Assistenza n. 7149/2018 -che ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro n. 6372/2012 con la quale ci si era pronunciati favorevolmente sull'opposizione della Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo ini-

zialmente ottenuto dall'ing. Sergio per il pagamento del proprio compenso-
“passando all'esame della fondatezza della domanda le somme richieste in
via monitoria trovano compiuta prova nella documentazione versata in atti
sin dal procedimento monitorio (cfr: nota n. 402731 del 17/5/2007 di tra-
smissione degli elaborati completi dello studio di fattibilità; decreto dirigen-
ziale n. 144 del 1/8/2007 del Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici della
Regione Campania avente ad oggetto la presa d'atto del completamento
dello studio di fattibilità; nota n. 1007659 del 27/11/2007 recante proposta
di ripartizione), che dimostra la legittimità della pretesa avanzata dall'ap-
pellante. Peraltro, detta documentazione non è mai stata contestata
dall'Ente appellato, costituito nel giudizio di primo grado, che neppure ha
mai messo in discussione né l'esecuzione della prestazione da parte dell'ap-
pellante, né l'iter amministrativo seguito per procedere alla ripartizione del-
le somme allo stesso dovute per la prestazione svolta. Pertanto, contraria-
mente a quanto sostenuto dal primo giudice risultando dagli atti che l'Ente
aveva già stanziato l'intero impegno di spesa per lo studio di fattibilità de-
quo con la determina n. 25 del 5/4/2005 individuando anche il capitolo di
bilancio sul quale la spesa doveva gravare e rilevato che il R.U.P. del gruppo
di lavoro che aveva eseguito il progetto Ing. Topa, con nota del 27/11/2007
prot. 1007659, aveva proposto la definitiva ripartizione dell'intera somma
spettante al gruppo di lavoro con attribuzione di una quota a ciascuno dei
componenti, non può non riconoscersi all'Ing. Sergio il compenso per l'attivi-
tà svolta, così come quantificato nella citata nota e richiesto nel ricorso per
decreto ingiuntivo opposto in complessivi € 58.708,65, atteso che non risul-
tano essere stata addotte dall'Ente ragioni ostative alla liquidazione della

prestazione eseguita”.

Come correttamente rilevato dal requirente, quindi, la condotta omissiva posta in essere dagli odierni convenuti ha costretto i progettisti all'instaurazione dei procedimenti per decreto ingiuntivo e, quindi, ha provocato il danno economico subito dalla Regione all'esito degli stessi; i medesimi soggetti, infatti, hanno inspiegabilmente omesso di predisporre gli atti per la liquidazione dei compensi, come previsto dal decreto Dirigenziale G.R.C. n. 25 del 5/4/2005 ovvero di concludere, ognuno per quanto di propria competenza, l'iter amministrativo necessario per il pagamento.

Del resto, come evidenziato anche nella nota n. PG/2022/0429414 del 1/9/2022 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, *“al Dirigente p.t. del Settore 04 Opere Pubbliche dell'Area generale di Coordinamento 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione, [...] spettava predisporre ogni adempimento contabile finalizzato a corrispondere il dovuto ai tecnici incaricati: eventuale proposta di variazioni di bilancio, provvedimenti di impegno il liquidazione della spesa”.*

Gli assunti difensivi non sono idonei a scardinare la conclusione del requirente, che il Collegio condivide stanti le surriportate emergenze documentali, secondo cui la condotta omissiva dei convenuti, causativa del danno, va individuata nella mancata attuazione della procedura amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di liquidazione dei compensi in argomento. Del resto, che sia CICALESSE che GIULIVO fossero dettagliatamente a conoscenza della vicenda oggetto di causa, così come dell'avvenuta insorgenza del diritto dei progettisti alla liquidazione dei rispettivi compensi, è ampiamente dimostrato dalle emergenze documentali sopra descritte e, in

particolare, da quanto da costoro congiuntamente rappresentato nella nota n. 2008.0523764 del 24/11/2008, con la quale essi comunicavano all'Assessore Regionale LL.PP., a riscontro di apposita interrogazione di quest'ultimo, la conclusione dello studio di fattibilità in argomento con la presa d'atto effettuata con decreto dirigenziale 144 del 1/8/2007, nonché l'importo del compenso ancora da liquidare al gruppo di lavoro, pari ad € 255.255,00.

L'ulteriore assunto difensivo, secondo cui i compensi pagati a Sergio e Alfano in realtà non spettavano ai tecnici per la mancanza dei presupposti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari, è quindi contraddetto da quanto da loro stessi dichiarato all'epoca dei fatti, come correttamente evidenziato nell'atto di citazione; del resto, né CICALÉSE né GIULIVO sottolinearono mai, nel corso della lunga interlocuzione attivata dai tecnici per ottenere il pagamento dei compensi, che tale pagamento difettava dei suddetti presupposti. Riguardo l'inerzia difensiva della Regione Campania, anche tale rilievo appare privo di fondamento: al primo decreto ingiuntivo fu fatta opposizione e la sentenza di primo grado che "dava ragione" alla Regione era palesemente debole, di talché la riforma in appello era fatale; inoltre, l'Ufficio Avvocatura ha provveduto a richiedere alla Direzione Lavori Pubblici la documentazione necessaria a proporre opposizione avverso il d.i. dell'arch. Alfano ma non risultano riscontri in merito.

Le argomentazioni difensive di GIULIVO, in particolare, risultano sonoramente smentite dalla nota del 2008, precedentemente menzionata, da lui stesso allegata alla memoria difensiva, in cui egli esita, congiuntamente al Dirigente del Settore OO.PP. CICALÉSE, una richiesta dell'Assessore regio-

nale LL.PP. relativa ad una interrogazione riguardante lo studio di fattibilità affidato ai progettisti Sergio e Alfano.

La condotta degli individuati responsabili deve altresì ritenersi connotata dall'elemento soggettivo del dolo eventuale, al quale deve reputarsi riconducibile la macroscopica incuria gestionale all'origine dell'esborso inutilmente sopportato dalla Regione Campania in correlazione ai fatti descritti.

Siffatta connotazione soggettiva delle ridette condotte, è resa evidente, innanzitutto, dalla certa conoscenza da parte dei dirigenti, odierni convenuti, di essere loro stessi deputati alla chiusura dell'iter amministrativo diretto alla liquidazione e al pagamento dei compensi dei progettisti; chiusura per la quale sussistevano tutti i necessari presupposti, come da loro stessi attestato. Dalle risultanze documentali precedentemente ricostruite in dettaglio, infatti, emerge con chiarezza, da un lato, la piena consapevolezza e conoscenza da parte dei convenuti della necessità di concludere l'iter procedimentale con la liquidazione delle competenze economiche dei progettisti, e, dall'altro, l'inspiegabile omissione degli atti conclusivi della procedura; tant'è vero che anche la C.A. di Napoli, nella sentenza n. 7149/2018 dianzi riportata, si è osservato che l'inadempimento risulta ingiustificato dall'assenza di *“un valido motivo ostativo, che potesse, in qualche modo, ostacolare l'erogazione del pagamento del quantum debeatur”*.

Quanto sin qui rilevato porta a qualificare l'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale, nel senso di accettazione del rischio di causazione del danno patrimoniale alle casse regionali a seguito dei tenuti comportamenti anti-giuridici.

Il Collegio rinviene significativo conforto nelle osservazioni, puntualmente

richiamate sia nell'atto di citazione che dal PM di udienza per rilevare la ravvisabilità in fattispecie del dolo sia del fatto che del danno, sviluppate dalla Sezione III d'Appello nella sentenza n. 193/2024, nella quale si osserva che *“la giurisprudenza di questa Corte da tempo (Corte dei conti, Sez. II, 4 agosto 2021, n. 308) ammette la compatibilità del dolo eventuale nell'ambito della responsabilità amministrativa, quale prefigurazione e accettazione del possibile verificarsi dell'evento lesivo da parte del soggetto agente, certamente ricavabile dalle modalità e dalle circostanze della condotta. Accedendo alle categorie della disciplina penalistica, si ricava che il dolo eventuale, costituisce in ambito amministrativo-erariale, la figura probabilmente più diffusa e più frequente di condotta intenzionale del reo. [...] La responsabilità amministrativa tende a caratterizzarsi per l'indifferenza dell'agente rispetto all'evento di danno e diversamente da quanto avviene nell'illecito penale, nei casi sfociati in responsabilità amministrativa, risulta assai improbabile che la condotta dell'agente sia preordinata (volontariamente od intenzionalmente) a dilapidare il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Il concetto di <dolo dell'evento>, la cui sussistenza nel diritto penale è giustificata dall'esegesi della condotta tipica del reato, nel diverso contesto dell'illecito contabile deve necessariamente tener conto delle peculiarità di quest'ultimo, nonché dell'interesse erariale, che è un interesse composito, determinato dal concorso di diverse norme e disposizioni ordinarie, che non possono per loro natura essere tutte oggetto di volizione -e sovente neppure di rappresentazione- da parte del soggetto pubblico agente. Così il danno, che è un evento in senso giuridico conseguente alla condotta illecita, difficilmente è oggetto di volizione diretta in un sistema*

che dovrebbe essere improntato al principio di buon andamento (art. 97 Cost.). Difatti, nella generalità dei casi, contrariamente a quanto accade nell'illecito penale sorretto da dolo intenzionale, l'agente pubblico rimane indifferente rispetto all'evento di danno (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello Sicilia, 22 novembre 2023, n. 62). Ciò non avviene, a ben vedere, neanche negli illeciti di tipo appropriativo (posti in essere, ad esempio, dagli agenti contabili), nei quali, comunque, l'interversione possessionis nella condotta del peculato non è direttamente preordinata al depauperamento dell'ente bensì, semmai, all'illecito arricchimento personale dell'agente (che del primo costituisce il necessario antecedente logico). In altri termini la condotta dell'agente pubblico non è mai teleologicamente finalizzata al diretto depauperamento dell'Ente di appartenenza, ma certamente ben può configurarsi con la consapevolezza sia dell'antigiuridicità della propria azione o del proprio comportamento che del possibile danno patrimoniale derivante all'Amministrazione di appartenenza, nella forma del dolo eventuale" (Sez. III d'Appello, sent. n. 193/2024).

Pertanto, appare correttamente motivata l'esistenza dell'elemento psicologico dell'illecito erariale da parte dell'attore pubblico, che ha ricordato come nella fattispecie, risulti evidente nei convenuti la consapevolezza ed intenzionalità della condotta direttamente violativa dell'obbligo di adottare gli atti necessari alla liquidazione dei compensi spettanti ai progettisti, obbligo chiaramente gravante su di loro in virtù delle disposizioni deliberative regionali e di cui essi erano del tutto consapevoli, con l'accettazione del rischio dell'instaurazione di un contenzioso che avrebbe inevitabilmente visto soccombente l'ente regionale campano, nella certezza della propria impunità ed

incontrollabilità.

F. Conclusivamente, quindi, In ragione delle suddette argomentazioni, il Collegio ritiene sussistenti gli estremi dell'illecito amministrativo-contabile contestato e dunque di dover condannare i signori CICALESSE Luigi Angelo Maria e GIULIVO Italo a risarcire, a titolo di dolo eventuale, alla Regione Campania il danno patrimoniale diretto nell'importo complessivo di € 63.930,65, da ripartirsi nella misura del 50% ciascuno. Su tale somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei compensi, e sino alla data di deposito della presente sentenza. Inoltre, sulla somma in tal modo rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Il regime giuridico delle spese di giudizio rimane influenzato dal principio della soccombenza (artt. 31 C.G.C. e 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

- 1- RESPINGE l'eccezione di prescrizione;
- 2- CONDANNA i signori CICALESSE Luigi Angelo Maria e GIULIVO Italo a risarcire, a titolo di dolo eventuale, alla Regione Campania il danno patrimoniale diretto nell'importo complessivo di € 63.930,65, da ripartirsi nella misura del 50% ciascuno. Sulla detta somma dovrà altresì essere corrisposta la

rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei compensi, e sino alla data di deposito della presente sentenza. Sulla somma in tal modo rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026.

Il Cons. estensore
(Rossella Cassaneti)
(firma digitale)

Il Presidente
(Michele Oricchio)
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 28/05/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)